n. 657 del 29/11/2012

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CUNEO 04 DIC. 2012 N. PAG. 8
IL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE
PER DELEGA
Dott. Luciano FANTINO

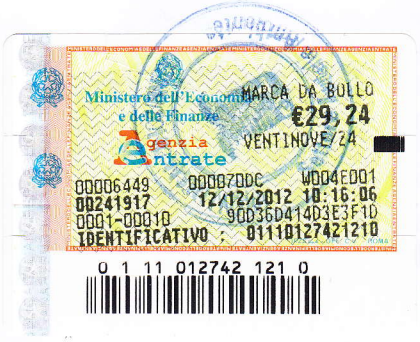

PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE

SETTORE TUTELA TERRITORIO

UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 24/02 e s.m.i.: Ditta WP Recuperi di Poggiolesi Walter con sede legale in Busca: autorizzazione modifica non sostanziale esercizio impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni D15 dell'allegato B ed R13 dell'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), ubicato in Busca, Via Laghi di Avigliana n° 216/A.

(Rif. Pratica archivio n. 1231 classifica 3.5.3)

CONSEGNATO IN DATA
13 DIC. 2012
Firma per ricevuta

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Ditta W.P. RECUPERI di Poggiolesi Walter, risulta titolare dell'autorizzazione, rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 1043 del 23/12/2010 avente ad oggetto: "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 24/02 e s.m.i.: Ditta WP Recuperi di Poggiolesi Walter con sede legale in Busca: rinnovo autorizzazione esercizio impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni D15 dell'allegato B ed R13 dell'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), ubicato in Busca, Via Laghi di Avigliana n° 216/A.", successivamente modificata con Provvedimento Dirigenziale n.749 del 22.11.2011;

- in data 15 novembre 2012 è pervenuta istanza, da parte della Ditta W.P. RECUPERI di Poggiolesi Walter con sede legale in Busca, Via Laghi di Avigliana n° 216/A – Partita I.V.A. 03296060043 - con la quale è stata chiesta una variante non sostanziale, riguardante l'inserimento dell'operazione messa in riserva R13 per il rifiuto avente codice C.E.R. 17 06 04, mantenendo invariate complessivamente sia la quantità annua che la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti nell'impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni D15 dell'allegato B ed R13 dell'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), ubicato in Busca, via Laghi di Avigliana, 216/A;

Dato atto che la modifica richiesta non comporta una variante sostanziale all'impianto in questione e che necessita, comunque, un aggiornamento dell'atto autorizzativo;

Ritenuto che, a seguito dell'istruttoria eseguita dal personale dell'Ufficio Gestione Rifiuti, le varianti non sostanziali di che trattasi sono autorizzabili e che l'esercizio dell'impianto devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute rispettivamente **negli Allegati 1, 2, 3, 4a e 4b, che costituiscono parte integrante del Provvedimento Dirigenziale n. 1043 del 23/12/2010,** come modificati dal Provvedimento dirigenziale n.749 del 22.11.2011;

Evidenziato altresì che è necessario aggiornare gli **Allegati 1 e 2,** che costituiscono parte integrante del Provvedimento Dirigenziale n. 1043 del 23/12/2010, già modificati con Provvedimento dirigenziale 749 del 22.11.2011, sostituendoli con l'**Allegato 1 - aggiornamento 2 e l'Allegato 2 - aggiornamento 2,** allegati al presente provvedimento;

Visti:

- la Legge del 25 gennaio 1994, n. 70 avente ad oggetto "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione dei sistemi di ecogestione e di audit ambientale", fatta salva dall'art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

- la Legge Regionale 26/04/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

- che l'art. 3, comma 1, lettera m), della L.R. 24/2002 e s.m.i. delega alle Province i provvedimenti di rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. (ora art. 210 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

- l'art. 177, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che stabilisce che le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta (Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del succitato Decreto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;

- il Decreto del Ministero Ambiente 1° aprile 1998, n. 145 "Regolamento recante la definizione del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15,18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", fatto salvo dall'art. 193, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;

- il Decreto del Ministero Ambiente 1° aprile 1998, n. 148 "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 12, 18, comma 2 lettera m), e 18 comma 4, del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22", fatto salvo dall'art. 190, comma 7, del D.Lgs. 152/2006;

- il D.M. 17 dicembre 2009 istitutivo del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), come modificato dal D.M. 15/02/2010, 09/07/2010 e 28/09/2010;

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997, n. 436-11546;

- il Programma provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 21 dicembre 1998, n. 142/5;

- la D.G.P. n. 516 dell'1.06.1999 avente per oggetto "D. Lgs. 22/97 – L.R. 59/95 – D. Lgs. 29/93 e s.m.i. Riconoscimento competenze dirigenziali nel Settore Tutela Ambiente";

- la D.G.R. n. 20-192 del 26.06.2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97", come successivamente modificata ed integrata;

- la D.G.P. n. 796 del 12.11.2003 avente per oggetto ""D.G.P. n. 402 del 26 maggio 1998 recante "L. 241/90 – D.Lgs. 22/97 – L.R. 59/95: Conferenze Provinciali in materia di gestione rifiuti. Adozione iter procedurali". Modifica ed integrazione procedure autorizzative"";

- il D.M. 27 settembre 2010 recante "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005";

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto il Decreto Presidenziale 20/2010 del 29 giugno 2010;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
visto lo Statuto provinciale vigente;
visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DISPONE

1. **di autorizzare**, per le motivazioni tutte sopra espresse, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett h) della L.R. 24/02, la Ditta W.P. RECUPERI di Poggiolesi Walter con sede legale in Busca, Via Laghi di Avigliana, 216/A – Partita IVA 03296060043, ad apportare all'impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni D15 dell'allegato B ed R13 dell'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), ubicato in Busca, Via Laghi di Avigliana n° 216/A, le modifiche non sostanziali riguardanti l'inserimento dell'operazione messa in riserva R13 per il rifiuto avente codice C.E.R. 17 06 04, mantenendo invariate complessivamente sia la quantità annua che la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti nell'impianto in argomento;

2. **di modificare ed aggiornare,** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. h) della L.R. 24/2002 s.m.i., l'autorizzazione rilasciata alla ditta W.P. RECUPERI di Poggiolesi Walter con sede legale in Busca, Via Laghi di Avigliana, 216/A, con Provvedimento Dirigenziale n. 1043 del 23/12/2010 e modificata con Provvedimento dirigenziale n.749 del 22.11.2011, sostituendo **l'Allegato 1 - aggiornamento 1 e l'Allegato 2 - aggiornamento 1** al predetto Provvedimento, con **l'Allegato 1 - aggiornamento 2 e l'Allegato 2 - aggiornamento 2,** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

3. **di dare atto** che nell'esercizio e nella gestione dell'impianto devono essere scrupolosamente osservate le restanti prescrizioni tecniche e gestionali di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 1043 del 23/12/2010, nonché della normativa vigente in materia;

4. **di notificare** copia del presente provvedimento alla Ditta W.P. RECUPERI di Poggiolesi Walter e di trasmetterne altresì copia al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Comune di Busca;

5. **di dare infine atto** che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al TAR del Piemonte o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA TERRITORIO
Dott. Luciano FANTINO

Estensore: Geol. Marco Torielli
Visto Responsabile U.A. Dott.ssa Alessandra Barsanti Data: _____

ALLEGATO 1 - aggiornamento 2

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE ED ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (OPERAZIONI D 15 DELL'ALLEGATO B E R 13 DELL'ALLEGATO C DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.), UBICATO IN BUSCA, VIA LAGHI DI AVIGLIANA 216/A, IN CAPO ALLA DITTA W.P. RECUPERI DI POGGIOLESI WALTER CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BUSCA IN VIA LAGHI DI AVIGLIANA 216/A.

La presente autorizzazione fa salve tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dalla L.R. 24/02 nonché dalla normativa statale o regionale, per quanto applicabili; in particolare devono essere osservate le previsioni contenute nella documentazione prodotta ed in merito alle quali si è verificato che le stesse non contrastano sostanzialmente con quanto di seguito prescritto:

1. l'impianto e le aree destinate al deposito preliminare ed alla messa in riserva dei rifiuti speciali devono essere allestiti in conformità alle vigenti normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
2. l'istante deve sempre garantire, nel corso della gestione, il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini;
3. il perimetro dell'area destinata all'impianto deve essere adeguatamente recintato con una recinzione di altezza non inferiore a 2 m, munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori. Inoltre, deve essere segnalata la presenza con un cartello nel quale viene indicata la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;
4. i rifiuti devono essere depositati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che possono recare pregiudizio all'ambiente;
5. i rifiuti devono essere ammassati ordinatamente sui piazzali, e gli eventuali cumuli devono avere altezza non superiore a quella della recinzione perimetrale del sito;
6. nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare:
    a. deve essere evitata la perdita accidentale di rifiuti o l'abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto;
    b. devono essere presi opportuni accorgimenti per evitare lo sviluppo di odori sgradevoli;
    c. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area;
7. lo stoccaggio deve avvenire nel pieno rispetto di quanto riportato nella planimetria generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
8. le tipologie, le modalità di stoccaggio, le capacità massime stoccabili ed i tempi di permanenza nell'impianto dei rifiuti speciali non pericolosi autorizzati sono riportati nell'**Allegato 2 - aggiornamento 2** del presente provvedimento; ogni altra nuova tipologia di rifiuto deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Cuneo;
9. le capacità massime di stoccaggio individuate dall' istante devono in ogni caso essere compatibili con le prescrizioni dettate dal presente provvedimento in merito alla corretta gestione nel deposito dei rifiuti;
10. **il quantitativo annuo massimo di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso** all'impianto non deve essere superiore a **2780 tonnellate**;
11. le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate con apposita cartellonistica riportante la tipologia dei rifiuti stoccati ed il relativo codice C.E.R.;
12. recipienti e/o i cassoni contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi

atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione;

13. i cassoni destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione;
14. lo stoccaggio deve avvenire in modo tale da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche e di impianti fognari);
15. è vietata l'operazione di cernita su rifiuti putrescibili;
16. i rifiuti derivanti dalla cernita e destinati allo smaltimento devono essere inseriti nella codifica CER categoria 19 12 XX;
17. lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla cernita e destinati allo smaltimento deve avvenire in apposito luogo, nettamente distinto dalla messa in riserva dei rifiuti in ingresso;
18. i rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita e destinati a successive operazioni di recupero devono essere stoccati separatamente ed individuati dal codice CER di riferimento che, ove possibile, deve essere compreso nella categoria 19 12 XX;
19. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante la realizzazione delle modifiche dell'impianto;
20. tutti i rifiuti devono pervenire all'impianto a mezzo di vettori regolarmente iscritti all'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
21. l'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio, approvati dai competenti Vigili del Fuoco, di cui deve esserne garantita la funzionalità;
22. deve essere garantita la custodia dell'impianto;
23. deve essere garantita l'idoneità della viabilità di accesso all'impianto e di quella interna (durante tutto l'anno);
24. deve essere comunicato tempestivamente alla Provincia l'eventuale blocco parziale o totale dell'impianto;
25. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
26. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
27. la destinazione finale dei rifiuti, deve risultare presso un impianto debitamente autorizzato (trattamento, recupero o smaltimento finale). E' **vietato il conferimento dei rifiuti ad ulteriori impianti di deposito preliminare in conto terzi,** fatta salva la necessità preventivamente documentata e comunicata agli organi di controllo;
28. deve essere predisposto un piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali e la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
29. è fatto obbligo di conseguire ogni altro atto o provvedimento autorizzativo connesso alla realizzazione dell'impianto;
30. l'istante deve provvedere a richiedere, in caso di modificazione della ragione sociale, mediante istanza redatta in competente bollo, il rilascio di apposito provvedimento di variazione. L'istanza deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuta variazione. Nei medesimi termini deve altresì comunicata l'eventuale variazione dell'assetto societario;
31. devono essere comunicati - su carta legale ed entro i termini sopra indicati - eventuali variazioni del tipo e delle attrezzature usate, nonché del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, documentandone, contestualmente, la sussistenza dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge;
32. la cessazione dell'attività deve essere comunicata alla Provincia, con preavviso di almeno 30 giorni;
33. la ditta deve provvedere - non oltre 180 giorni dalla data di cessazione di esercizio delle operazioni autorizzate - alla bonifica, nonché al ripristino ambientale dell'area e delle installazioni fisse e mobili;
34. le comunicazioni che l'istante deve trasmettere ai sensi della presente autorizzazione, devono essere inviate mediante lettera RACCOMANDATA A.R.;

35. a far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
36. la presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno su cui si intendono effettuare le fasi autorizzate;
37. sono comunque fatti salvi i diritti di terzi;
38. copia della presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto;
39. l'istante dovrà presentare, **almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento**, documentata domanda di rinnovo della autorizzazione, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto;
40. la presente autorizzazione fa salve tutte le prescrizioni previste dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, dalla L.R. 24/02, dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalle norme tecniche contenute nel D.M. 5/2/1998, nonché dalla normativa statale o regionale, per quanto applicabili.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'adozione, a seconda della gravità delle infrazioni, di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO 2 - aggiornamento 2

DITTA: WP Recuperi di Poggiolesi Walter, con sede legale in Busca, Via Laghi di Avigliana, 216/A - P.IVA 03296060043;

SEDE DELL'IMPIANTO: Busca, Via Laghi di Avigliana, 216/A

INDIVIDUAZIONE CATASTALE: Comune di Busca, al NCT Foglio n° 2, mappale n° 103.

OPERAZIONI AUTORIZZATE: D15 Allegato B) e **R13** Allegato C) alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ELENCO COMPLESSIVO DEI RIFIUTI AMMESSI ALL'IMPIANTO

TABELLA A): elenco delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi autorizzate all'impianto

RIFIUTI RITIRATI	Codice C.E.R.
Imballaggi in materiali misti	15 01 06
Imballaggi in vetro	15 01 07
Imballaggi in materia tessile	15 01 09
Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	03 03 07
Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	03 03 08
Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	03 03 09
Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	03 03 10
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	03 03 11
Assorbenti materiali filtranti stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	15 02 03
Materiali isolanti diversi di quelli di cui alle voci 170601 e 170603	17 06 04
Corpi d'utensili e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 0 1 20	12 01 21

TABELLA B): quantitativi annui ritirati e prodotti, capacità massime di stoccaggio, tempi di permanenza, modalità di stoccaggio e fasi di smaltimento e/o recupero autorizzate per le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi gestite nell'impianto (Quantitativo annuo stoccato = tonnellate 2.780; capacità massima di stoccaggio = 290 tonnellate)

RIFIUTI RITIRATI	C.E.R.	QUANTITATIVO ANNUO RITIRATO (t)	CAPACITA' DI STOCCAGGIO (t)	TEMPO DI PERMANENZA (gg)	Luogo/ contenitore di stoccaggio	FASE di smaltimento e/o recupero	AREA DI STOCCAGGIO
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	2250	100	30	Stoccaggi in cumuli su platea	R13/D15	Piazzale esterno pavimentato e servito da rete di raccolta e gestione delle acque meteoriche
Imballaggi in vetro	15 01 07	100	20				
Imballaggi in materia tessile	15 01 09	100	20			R13/D15	
Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	03 03 07	100	50	60		D15	
Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	03 03 08						
Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	03 03 09	100	50	60		R13 e D15	
Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	03 03 10						
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	03 03 11						
Assorbenti materiali filtranti stracci e indumenti protettivi , diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	15 02 03	50	20	60	Stoccaggio in cassone scarrabile	R13/D15	
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	17 06 04	40	15	60	Stoccaggio in big bag	R13/D15	
Corpi di utensili e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	12 01 21	40	15	60	Stoccaggio in big bag	R13/D15	